
PIANO URBANISTICO COMUNALE



Elaborazione conseguente ai pareri sovraordinati
Accoglimento osservazioni ed effetti del processo di partecipazione
Aggiornamenti e modifiche legislative
Errori materiali

con testo a fronte delle modifiche e/o integrazioni riportate

Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

PIANO URBANISTICO COMUNALE (PUC) – NORME GEOLOGICHE		
PROGETTO PRELIMINARE DI P.U.C. adottato con D.C.C. n. 92 del 7 dicembre 2012	MODIFICHE EVIDENZIATE Sono riportate in questa colonna solo le norme oggetto di mod con evidenziate in carattere grassetto rosso le modifiche e in	lifica tegrazioni

INDICE

FINALITA', CONTENUTI ED ELABORATI

- art.1 Finalità generali delle norme
- art. 2 Ambito di applicazione
- art. 3 Elaborati di Piano di carattere geologico
- art. 4 Articolazione delle norme

Prescrizioni generali

- art. 5 Responsabilità e obblighi
- art. 6 Interventi in zone urbanizzate
- art. 7 Interventi ricadenti in zone a diversa zonizzazione geologica d'uso
- art. 8 Interventi minimi
- art. 9 Norme di salvaguardia idrogeologica Nuove impermeabilizzazioni
- art. 10 Norme di salvaguardia idraulica, interferenza con la rete idrografica, zone esondabili e sorgenti
- art. 11 Norme si salvaguardia geologico-geomorfologica
- art. 12 Aggiornamento della cartografia geologica del P.U.C.

Documentazione

- art. 13 Documentazione Geologica
- art. 14 Relazione geologica per riperimetrazione e/o riclassificazione
- art. 15 Attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti
- art. 16 Stima idrologica
- art. 17 Attestazione di intervento minimo
- art. 18 Attestazione di conformità alla normativa dei Piano di bacino

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

- art. 19 Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.)
- art. 20 Altri strumenti di pianificazione
- art. 21 Opere pubbliche

ARTICOLATO NORMATIVO

- art. 22 Aree con suscettività d'uso non condizionata (Zone A)
- art. 23 Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata (Zone B)
- art. 24 Aree con suscettività d'uso limitata (Zone C)
- art. 25 Aree con suscettività d'uso limitata e/o condizionata all'adozione di cautele specifiche (Zone
- art. 26 Aree allo stato attuale interdette (Zone E)
- ALLEGATO 1: Criteri per la redazione della carta di zonizzazione geologica del territorio
- ALLEGATO 2 : Criteri per la redazione della carta dei vincoli idrogeologici ed idraulici

INDICE

FINALITA', CONTENUTI ED ELABORATI

- art.1 Finalità generali delle norme
- art. 2 Ambito di applicazione
- art. 3 Elaborati di Piano di carattere geologico
- art. 4 Articolazione delle norme

PRESCRIZIONI GENERALI

- art. 5 Responsabilità e obblighi
- art. 6 Interventi in zone urbanizzate
- art. 7 Interventi ricadenti in zone a diversa zonizzazione geologica d'uso
- art. 8 Interventi minimi
- art. 9 Norme di salvaguardia idrogeologica: riduzione delle impermeabilizzazioni e verifica della permeabilità
- art. 10 Norme di salvaguardia idraulica, interferenza con la rete idrografica, zone esondabili, pozzi e sorgenti
- art. 11 Norme di salvaguardia geologico-geomorfologica
- art. 12 Aggiornamento della cartografia geologica del PUC

DOCUMENTAZIONE

- art. 13 Documentazione Geologica
- art. 14 Relazione geologica per riperimetrazione e/o riclassificazione
- art. 15 Attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti
- art. 16 Stima idrologica
- art. 17 Relazione di intervento minimo
- art. 18 Attestazione di conformità alla normativa dei Piano di bacino

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

- rt. 19 Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.)
- art. 20 Altri strumenti di pianificazione
- art. 21 Opere pubbliche

ARTICOLATO NORMATIVO

- art. 22 Aree con suscettività d'uso non condizionata (Zone A)
- art. 23 Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata (Zone B)
- art. 24 Aree con suscettività d'uso limitata (Zone C)
- art. 25 Aree con suscettività d'uso limitata e/o condizionata all'adozione di cautele specifiche (Zone D)
- art. 26 Aree con suscettività d'uso fortemente condizionata (Zone E)

ALLEGATO 1: Criteri per la redazione della carta di zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio

ALLEGATO 2 : Criteri per la redazione della carta dei vincoli geomorfologici ed idraulici

FINALITA', CONTENUTI ED ELABORATI FINALITA', CONTENUTI ED ELABORATI art.1 Finalità generali delle norme CONFERMATO Le presenti norme disciplinano, per gli aspetti geologici, l'attuazione del Piano Urbanistico Comunale e costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante delle relative Norme. Sono state redatte in osservanza dell'art. 24 della legge regionale n.36 del 04.09.1997 e in conformità alla Circolare Regione Liguria n. 2077 del 27.04.1988, attuativa della pur superata, Legge R.L. 24/87. Esse regolano inoltre, per i soli aspetti geologici, gli interventi sul suolo o nel sottosuolo secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e in particolare al cap. 3.2 (Azione sismica), al cap. 6 (Progettazione Geotecnica) e al cap. 7.11 (Opere e sistemi geotecnici). art. 2 Ambito di applicazione Le presenti norme si applicano a tutti i progetti urbanistico-edilizi di opere pubbliche e private, ricadenti nel CONFERMATO territorio del Comune di Genova, la cui realizzazione comporti interferenze col suolo e/o col sottosuolo, ovvero incrementi dei carichi gravanti sul suolo in misura superiore al 20%. Art. 3 Elaborati di Piano di carattere geologico Art. 3 Elaborati di Piano di carattere geologico Come indicato all'art. 4 (Elaborati della struttura di Piano) delle Norme Generali del Piano, le cartografie di Come indicato all'art. 4 (Elaborati della struttura di Piano) delle Norme Generali del Piano, le cartografie di livello carattere prescrittivo che compongono il Piano sono la Zonizzazione geologica del territorio e i Vincoli 3 di carattere geologico con valore prescrittivo che compongono il Piano sono la Zonizzazione geologica e geomorfologici e idraulici; gli elaborati propedeutici alla redazione delle cartografie dianzi indicate sono la carta suscettività d'uso del territorio e i Vincoli geomorfologici e idraulici; gli elaborati propedeutici alla redazione geologica, la carta geomorfologica, la carta idrogeologica, la carta dell'acclività, la carta dell'orientamento dei delle cartografie dianzi indicate sono la carta geologica, la carta geomorfologica, la carta idrogeologica, la carta versanti e la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, che hanno efficacia di direttiva e sono parte dell'acclività, la carta dell'orientamento dei versanti e la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, integrante della Descrizione Fondativa. che hanno efficacia di direttiva e sono parte integrante della Descrizione Fondativa. Le Norme geologiche si riferiscono a una zonizzazione geologica individuata in apposita carta di zonizzazione Le Norme geologiche si riferiscono a una zonizzazione geologica individuata in apposita carta di zonizzazione geologica del territorio a scala 1:10.000 e riferita agli ambiti territoriali relativi ai diversi municipi. geologica e suscettività d'uso del territorio a scala 1:5.000. I vincoli e le prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio che potrebbero limitare l'attività edificatoria, sono riportati I vincoli e le prescrizioni di carattere urbanistico-edilizio che potrebbero limitare l'attività edificatoria, sono riportati in apposita carta dei vincoli geomorfologici e idraulici a scala 1:10.000 e riferita agli ambiti territoriali relativi ai in apposita carta dei vincoli geomorfologici e idraulici a scala 1:5.000. diversi municipi. Tale carta dei vincoli geomorfologici e idraulici, riporta anche i vincoli e le limitazioni poste dai vari Piani di Bacino Tale carta dei vincoli geomorfologici e idraulici, riporta anche i vincoli e le limitazioni poste dai vari Piani di Bacino e costituisce solo un riferimento indicativo, per cui occorrerà sempre e comunque verificare la normativa e la e costituisce solo un riferimento indicativo, per cui occorrerà sempre e comunque verificare la normativa e la cartografia dei Piani di bacino vigenti al momento della presentazione di una pratica urbanistico-edilizia. cartografia dei Piani di bacino vigenti al momento della presentazione di una pratica urbanistico-edilizia. La scelta di rinviare alle prescrizioni e alle limitazioni poste dai Piani di Bacino, deriva sia dalla eterogeneità della La scelta di rinviare alle prescrizioni e alle limitazioni poste dai Piani di Bacino, deriva sia dalla eterogeneità della normativa a corredo dei vari Piani di Bacino vigenti al momento della redazione delle presenti Norme Geologiche normativa a corredo dei vari Piani di Bacino vigenti al momento della redazione delle presenti Norme Geologiche (in quanto approvati alcuni ai sensi del D.L. 180/98 convertito in L. 267/98 e altri ai sensi della L. 183/89), sia (in quanto approvati alcuni ai sensi del D.L. 180/98 convertito in L. 267/98 e altri ai sensi della L. 183/89), sia dall'esigenza di escludere disallineamenti anche temporanei gualora i diversi Piani di Bacino venissero dall'esigenza di escludere disallineamenti anche temporanei qualora i diversi Piani di Bacino venissero aggiornati. aggiornati. art. 4 Articolazione delle norme art. 4 Articolazione delle norme Il corpo regolamentare fornisce indicazioni circa: Il corpo regolamentare fornisce indicazioni circa: a) le metodologie geognostiche ritenute più adatte a fronte dei problemi geologici individuati sul territorio a) le metodologie geognostiche ritenute più adatte a fronte dei problemi geologici individuati sul territorio comunale (zonizzazione geologico-tecnica); comunale (zonizzazione geologico-tecnica); b) i livelli di approfondimento degli accertamenti geologici e geognostici da eseguirsi ai diversi e successivi stadi b) i livelli di approfondimento degli accertamenti geologici e geognostici da eseguirsi ai diversi e successivi stadi di pianificazione e progettazione urbanistico-edilizia. di pianificazione e progettazione urbanistico-edilizia.

Fermo restando quanto sopra, la Civica Amministrazione, in qualsiasi fase dell'iter approvativo o realizzativo di

un intervento urbanistico-edilizio, potrà richiedere integrazioni di indagini, rispetto a quelle indicate dalle presenti

Fermo restando quanto sopra, la Civica Amministrazione, in qualsiasi fase dell'iter approvativo o realizzativo di

un intervento urbanistico-edilizio, potrà richiedere integrazioni di indagini, rispetto a quelle indicate dalle presenti

Norme, al fine di conformare la documentazione presentata a sopraggiunti aggiornamenti normativi in materia e in relazione all'entità della proposta progettuale.

La presente normativa è stata strutturata su due diversi livelli:

- 1) norme di carattere generale valide comunque su tutto il territorio comunale;
- 2) norme specifiche, corrispondenti alle diverse zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale in termini di "suscettività d'uso", riportate nella cartografia di zonizzazione geologica del territorio.

La strutturazione delle norme specifiche è realizzata su cinque livelli di disposizioni corrispondenti alle diverse zone riportate in cartografia, in funzione della crescente complessità delle problematiche geologiche e geotecniche, degli accertamenti e verifiche da effettuare per la realizzazione dell'intervento.

Le cinque zone a diversa suscettività d'uso sono:

- area a suscettività d'uso non condizionata (zona A)
- area a suscettività d'uso parzialmente condizionata (zona B)
- area a suscettività d'uso limitata (zona C)
- area a suscettività d'uso limitata e/o condizionata all'adozione di cautele specifiche (zona D)
- area allo stato attuale interdetta (zona E)

Norme, al fine di conformare la documentazione presentata a sopraggiunti aggiornamenti normativi in materia e in relazione all'entità della proposta progettuale.

La presente normativa è stata strutturata su due diversi livelli:

- 1) norme di carattere generale valide comunque su tutto il territorio comunale;
- 2) norme specifiche, corrispondenti alle diverse zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale in termini di "suscettività d'uso", riportate nella cartografia di zonizzazione geologica del territorio.

La strutturazione delle norme specifiche è realizzata su cinque livelli di disposizioni corrispondenti alle diverse zone riportate in cartografia, in funzione della crescente complessità delle problematiche geologiche e geotecniche, degli accertamenti e verifiche da effettuare per la realizzazione dell'intervento.

Le cinque zone a diversa suscettività d'uso sono:

- area **con** suscettività d'uso non condizionata (zona A)
- area **con** suscettività d'uso parzialmente condizionata (zona B)
- area con suscettività d'uso limitata (zona C)
- area con suscettività d'uso limitata e/o condizionata all'adozione di cautele specifiche (zona D)
- area con suscettività d'uso fortemente condizionate (zona E)

PRESCRIZIONI GENERALI

Responsabilità e obblighi art. 5

Il Richiedente titolare del permesso a costruire o che ha presentato una Denuncia di Inizio Attività, il professionista incaricato degli accertamenti geognostici e geotecnici, il progettista degli interventi sia sul suolo che nel sottosuolo e il direttore dei lavori, sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, di ogni inosservanza delle presenti norme e delle modalità esecutive indicate negli elaborati tecnici progettuali.

E' obbligatoria la messa in atto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nella documentazione di cui alle presenti norme ed allegata all'istanza urbanistico-edilizia. Qualora in corso d'opera emergesse la necessità di apportare modifiche, queste dovranno essere preventivamente rese note all'Amministrazione, nonché motivate e documentate in apposita relazione, anche qualora non implichino varianti significative per gli aspetti urbanisticoedilizi.

Interventi in zone urbanizzate

art. 6

Per interventi in zone urbanizzate individuate nella carta di zonizzazione geologica del territorio, tra le relazioni a corredo del progetto, dovrà essere inclusa una attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti a firma del progettista delle strutture e finalizzata a escludere ripercussioni dell'intervento, in corso d'opera e successivamente alla fine dei lavori, sul comportamento statico e sulla funzionalità dei manufatti adiacenti, come esplicitato al successivo art. 15.

art. 7 Interventi ricadenti in zone a diversa zonizzazione geologica

Nel caso in cui il progetto da sottoporre ad approvazione insista su terreni appartenenti a zone con diversa "suscettività d'uso", per gli adempimenti di tipo geologico, dovrà essere fatto riferimento alle prescrizioni più cautelative relative alla zona che presenta maggiori problematiche geologiche.

Per interventi a prevalente sviluppo lineare o arealmente molto estesi, ricadenti in aree a diversa suscettività d'uso per i quali venga constatata la non interferenza tra i singoli settori, verrà applicato il regime normativo più restrittivo per ogni settore morfologicamente omogeneo, suddiviso sulla base delle linee orografiche (fondovalle e spartiacque).

Interventi minimi. art. 8

PRESCRIZIONI GENERALI

Responsabilità e obblighi

Il Richiedente titolare del permesso a costruire o che ha presentato una Denuncia di Inizio Attività oppure una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, il professionista incaricato degli accertamenti geognostici e geotecnici, il progettista degli interventi sia sul suolo che nel sottosuolo e il direttore dei lavori, sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, di ogni inosservanza delle presenti norme e delle modalità esecutive indicate negli elaborati tecnici progettuali.

E' obbligatoria la messa in atto di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nella documentazione di cui alle presenti norme ed allegata all'istanza urbanistico-edilizia. Qualora in corso d'opera emergesse la necessità di apportare modifiche, queste dovranno essere preventivamente rese note all'Amministrazione, nonché motivate e documentate in apposita relazione, anche qualora non implichino varianti significative per gli aspetti urbanisticoedilizi.

Interventi in zone urbanizzate art. 6

Le zone urbanizzate sono individuate nella carta di zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio con apposita campitura, tra le relazioni a corredo del progetto, dovrà essere inclusa la documentazione di cui al successivo articolo 15.

art. 7 Interventi ricadenti in zone a diversa zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio

CONFERMATO

Interventi minimi. art. 8

Per interventi di modesta rilevanza che interferiscono in misura minima con il suolo e sottosuolo, si intendono i movimenti di terreno di limitato sviluppo lineare, che comportano un volume complessivo non superiore a 100 metri cubi, un'altezza di sbancamento o di accumulo non superiore a 2 metri, ancorché sostenuti da muri di controripa o sostegno, nuove impermeabilizzazioni del terreno non superiori al 10% della superficie di lotto, che non ricadono in aree in frana attiva e quiescente e che siano connessi a:

- a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n.
- 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni:
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente:
- c) reinterri e scavi;
- d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento:
- e) eliminazione di barriere architettoniche:
- f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
- g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;
- h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
- i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.

Nei casi compatibili con i limiti sopra indicati, ferma restando la libera produzione di maggiori e più pertinenti elementi conoscitivi, l'approfondimento dello studio potrà essere minore rispetto a quanto previsto nelle norme relative alle singole zone di suscettività d'uso, come esplicitato al successivo art. 17.

L'attestazione di cui al precedente art.6 prevista per interventi in zone urbanizzate, non è richiesta per gli interventi minimi di cui al presente articolo.

Resta inteso che qualora siano previste nuove superfici impermeabilizzate, dovrà essere fornita la documentazione di cui al successivo art.16.

Non sono soggette alle presenti Norme le seguenti categorie di opere, fermo restando il limite volumetrico (100 mc) e l'altezza di scavo (2 m) indicato in precedenza:

- a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario;
- b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
- c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;
- d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento di cui all'articolo 48;
- e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere:
- g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate;
- h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell'intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;
- i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mg;
- j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere.

art. 9 Norme di salvaguardia idrogeologica: riduzione delle impermeabilizzazioni nel territorio urbanizzato e nuove impermeabilizzazioni

Il Piano contiene specifiche disposizioni, sia per gli Ambiti di conservazione e di riqualificazione sia per i Distretti di Trasformazione, volte a minimizzare l'impermeabilizzazione del territorio urbanizzato anche attraverso

Per interventi poco rilevanti che interferiscono in misura minima con il suolo e sottosuolo, l'approfondimento dello studio potrà essere minore rispetto a quanto previsto nelle norme relative alle singole zone di suscettività d'uso; tale studio dovrà essere effettuato a cura del progettista delle strutture e del consulente geologico-geotecnico, con successivo riscontro positivo da parte della Civica Amministrazione.

Testi modificati

L'attestazione di cui al precedente art.6 prevista per interventi in zone urbanizzate, non è richiesta per gli interventi minimi di cui al presente articolo.

Resta inteso che qualora siano previste modifiche alle sistemazioni superficiali degli spazi liberi di cui all'art.13), comma 4, lett. e) delle Norme Generali, dovrà essere fornita la documentazione di cui al successivo art.16.

art. 9 Norme di salvaguardia idrogeologica: riduzione delle impermeabilizzazioni e verifica della permeabilità

Gli interventi edilizi di sostituzione edilizia, di nuova costruzione o di sistemazione superficiale degli spazi

l'impiego di sistemi di ritenzione temporanea delle acque meteoriche.

Gli interventi edilizi di nuova costruzione o di sistemazione superficiale delle aree devono garantire i Rapporti di permeabilità nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 14 punto 5 delle medesime Norme.

Nel caso di adozione di sistemazioni drenanti nelle porzioni delle superfici permeabili non corrisposte, al fine di un possibile ridimensionamento della vasca di compensazione, dovranno essere dichiarate le caratteristiche di permeabilità dei materiali utilizzati nonché specificate le modalità di messa in opera degli stessi, con riferimento alla letteratura scientifica e alle Norme DIN e UNI in materia.

I nuovi spazi pubblici o privati destinati a piazzali, parcheggi, viabilità, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione e la ritenzione temporanea delle acque in idonee reti di regolazione e drenaggio.

Per le strutture viarie, il dimensionamento della rete di drenaggio dovrà tenere conto per i tratti trasversali al versante, anche delle acque intercettate dall'opera di contenimento di monte. Di regola i contributi di afflusso idrico delle aree oggetto di intervento devono rimanere a carico del bacino idrografico di naturale competenza.

Nei casi in cui, a valle del sistema di compensazione, sia prevista la dispersione delle acque nel terreno, dovranno essere definiti gli accorgimenti tecnico-costruttivi e osservate le prescrizioni di carattere geologico-tecnico ed idrogeologico, al fine di evitare l'imbibizione e l'innesco di fenomeni erosivi del suolo.

art. 10 Norme di salvaguardia idraulica, interferenza con la rete idrografica, zone esondabili e sorgenti

Gli interventi che insistono sui corsi d'acqua riportati nella <u>carta dei vincoli geomorfologici e idraulici</u> del P.U.C. sono regolati dall'art. 15 (Distanze) delle Norme Generali del P.U.C., che rinvia alla sovraordinata normativa e alla cartografia dei Piani di bacino per l'individuazione delle fasce di inedificabilità, di rispetto e di divieto dai limiti dell'alveo dei corsi d'acqua.

Le normative soprarichiamate prevedono distanze dai corsi d'acqua diverse a seconda che l'intervento ricada all'interno o all'esterno del perimetro del centro urbano. Ai fini della applicazione di tali norme, la carta dei vincoli geomorfologici e idraulici riporta la delimitazione del centro abitato di cui alla D.G.C. n°36/1994, assunta ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada di cui alla D.Lgs. 285/1992, che ha anche effetti di perimetrazione del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della legge n°865/1971.

Per tutti i rivi comunque classificati, anche non riportati nella suddetta cartografia, dovrà comunque essere sempre verificata l'assenza di ripercussioni sul regime idraulico esistente. In ogni caso l'intervento dovrà essere mirato al regolare deflusso senza esondazioni ed erosioni, con l'adozione degli indirizzi e delle prescrizioni per la redazione degli studi idraulici contenute nei Piani di bacino, nelle Leggi e nei Regolamenti regionali in materia idraulica.

Gli interventi che ricadono in zone esondabili individuate nella cartografia delle fasce fluviali dei Piani di bacino e ripresa nella cartografia dei vincoli geomorfologici e idraulici del P.U.C. sono regolati dall'art. 17 (Discipline di settore e Limiti all'attività edilizia) delle Norme Generali del P.U.C., che rinvia ai Piani di bacino per l'individuazione delle limitazioni e prescrizioni connesse alle diverse fasce di esondazione.

In caso di interventi in prossimità di <u>sorgenti e pozzi</u>, dovrà essere verificata la non interferenza con le fasce di tutela assoluta e di rispetto di cui al D.P.R. 236/88, inerenti la vulnerabilità della risorsa idrica. In particolare lo studio geologico dovrà essere esteso a un significativo intorno e opportunamente definito in rapporto alle presunte caratteristiche dell'acquifero e si dovranno inoltre specificare le caratteristiche dell'acquifero stesso, il tipo di terreno o roccia ospitante, il tipo di sorgente o la stratigrafia dei pozzi. Le informazioni contenute nel predetto studio potranno contribuire all'aggiornamento della documentazione cartografica a corredo del P.U.C..

liberi di cui all'art. 13), comma 4, lett. e) delle Norme Generali, devono garantire i Rapporti di permeabilità nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 14 punto 3 delle medesime Norme Generali, che costituisce parte integrante delle presenti Norme Geologiche.

art. 10 Norme di salvaguardia idraulica, interferenza con la rete idrografica, zone esondabili e sorgenti

Gli interventi che insistono sui corsi d'acqua riportati nella <u>carta dei vincoli geomorfologici e idraulici</u> del PUC sono regolati dall'art. 15 (Distanze) <u>punto 7</u> delle Norme Generali del PUC, <u>che costituisce parte integrante delle presenti Norme Geologiche.</u>

Tale articolo rinvia ai Piani di bacino, i quali individuano le fasce di inedificabilità, di rispetto e di divieto dai limiti dell'alveo dei corsi d'acqua.

Dette fasce variano a seconda dell'estensione del bacino del rio in esame e a seconda che l'intervento ricada all'interno o all'esterno del perimetro del centro urbano. Ai fini della applicazione di tali norme, la carta dei vincoli geomorfologici e idraulici riporta la delimitazione del centro abitato di cui alla D.G.C. n°36/1994, assunta ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada di cui alla D.Lgs. 285/1992, che ha anche effetti di perimetrazione del centro edificato ai sensi dell'art. 18 della legge n°865/1971.

Per interventi interferenti con i corsi d'acqua comunque classificati, anche non riportati nella suddetta cartografia, dovrà essere sempre verificata l'assenza di ripercussioni sul regime idraulico esistente. In ogni caso l'intervento dovrà garantire il regolare deflusso delle acque senza esondazioni ed erosioni, con l'adozione degli indirizzi e delle prescrizioni per la redazione degli studi idraulici contenute nei Piani di bacino, nelle Leggi e nei Regolamenti regionali in materia idraulica.

Gli interventi che ricadono in zone esondabili individuate nella cartografia delle fasce fluviali dei Piani di bacino e sinteticamente riportate nella cartografia dei vincoli geomorfologici e idraulici del PUC sono regolati dall'art.14 punto 1 (Salvaguardia idrogeologica e difesa dagli allagamenti) delle Norme Generali del PUC, che costituisce parte integrante delle presenti Norme Geologiche.

Gli interventi che ricadono in prossimità di <u>sorgenti e pozzi</u> destinati al consumo umano sono regolati dall'art. 14 (Norme di rilevanza ambientale) punto 1 (Salvaguardia idrogeologica e difesa dagli allagamenti) delle Norme Generali del PUC, che costituisce parte integrante delle presenti Norme Geologiche.

I punti di prelievo (pozzi e sorgenti) destinati al consumo umano, riportati nella carta dei vincoli geomorfologici e idraulici del PUC, sono stati estrapolati dalla banca-dati delle "derivazioni idriche" scaricata dal sito "Ambiente in Liguria" (sito ufficiale della Regione Liguria per l'Ambiente).

In particolare lo studio geologico dovrà essere esteso a un significativo intorno rispetto al punto di prelievo, dovranno essere inoltre specificate le caratteristiche dell'acquifero, il tipo di terreno o roccia ospitante, il tipo di

art. 11 Norme si salvaguardia geologico-geomorfologica

Nelle zone in <u>frana attiva o quiescente</u> individuate nelle <u>carta geomorfologica del P.U.C.</u> e riportate nella <u>carta dei vincoli geomorfologici e idraulici</u>, valgono le limitazioni all'attavità edilizia di cui all'art. 17 (Discipline di settore e Limiti all'attività edilizia) delle Norme Generali del P.U.C..

Per le altre aree che presentano elementi di criticità (frane attive, quiescenti, zone ad alta propensione al dissesto, zone ad alta pericolosità, zone di maggior attenzione, ecc.) individuate solo nei Piani di bacino e riportate nella suddetta carta dei vincoli, si rinvia alla normativa e alla cartografia di suscettività d'uso o dei regimi normativi di tali Piani di Bacino per l'individuazione delle eventuali limitazioni all'edificabilità.

Al riguardo si precisa che pur essendo i vigenti Piani di Bacino, approvati sull'intero territorio comunale, strumenti sovraordinati agli strumenti urbanistici di livello comunale, in caso di contrasto tra le Norme di Attuazione del P.U.C. e le Norme di Attuazione del Piano di bacino, prevalgono sempre quelle più restrittive.

Con riferimento alla disciplina generale degli interventi edilizi di cui all'art. 13, punto 2, delle Norme Generali del P.U.C., per ogni intervento di sostituzione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica è prevista, contestualmente all'intervento edificatorio, in attuazione dei disposti della L.R. 36/97, la sistemazione idrogeologica del lotto asservibile o del relativo fondo agricolo ivi compresi i corsi d'acqua che lo attraversano o ne costituiscono il confine. A tal fine deve essere prodotto uno specifico studio mirato ad identificare lo stato di fatto del lotto e gli interventi necessari a garantire nel tempo il presidio del territorio, per evitare fenomeni di dissesto derivanti dall'incuria e dall'abbandono delle terre. Tale studio dovrà comprendere relazioni tecnico-specialistiche inerenti le problematiche riscontrate, documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed elaborati cartografici dello stato attuale, di progetto e di confronto sia in planimetria che in sezione, a scala adequata.

art. 12 Aggiornamento della cartografia geologica del P.U.C.

Va evidenziato che la valenza dei dati e delle prescrizioni contenute negli elaborati di PUC (relazione generale, cartografia, normativa di attuazione), è rapportata alla scala di indagine propria di uno strumento urbanistico; il significato "areale" delle indicazioni non contrasta pertanto con l'eventualità che all'interno di una zona comunque classificata, a seguito di indagini geognostiche di maggior dettaglio, si riscontrino situazioni diversamente classificabili.

Per le aree caratterizzate dalla presenza di movimenti franosi in atto o quiescenti, le indagini e gli studi di maggior dettaglio dovranno accertare se tali aree presentino un livello di suscettività al dissesto più contenuto rispetto all'entità dei parametri geologici, geomorfologici e geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo, da riferirsi all'intero areale oppure a porzioni dello stesso.

Tali studi potranno inoltre individuare anche le possibili e opportune opere di sistemazione idrogeologica volte a migliorare le condizioni di stabilità dell'areale interessato, oppure verificare che le opere eventualmente già realizzate siano sufficienti a stabilizzare l'area.

Le risultanze degli studi e delle indagini effettuate ai fini dell'istanza di riperimetrazione e/o riclassificazione del dissesto consentirà di definire la nuova zonizzazione geologica del territorio, previo riscontro positivo da parte della Civica Amministrazione. Tale modifica costituisce aggiornamento al Piano ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997.

Nel caso di dissesti cartografati anche nel Piano di bacino, la cui normativa sovraordinata al PUC pone vincoli e limitazioni edificatorie, dovrà preventivamente essere fatta istanza di riperimetrazione e/o riclassificazione del

sorgente o la stratigrafia dei pozzi, nonché attestato che l'intervento non compromette l'acquifero stesso.

Infine sono indicati i limiti degli acquiferi significativi come riportati nel "Piano di Tutela delle acque" (D.C.R. 32/09).

art. 11 Norme di salvaguardia geologico-geomorfologica

Nelle zone in <u>frana attiva o quiescente</u> individuate nella <u>carta geomorfologica del PUC</u> e riportate nella <u>carta dei vincoli geomorfologici e idraulici</u>, valgono le limitazioni all'attività edilizia di cui <u>all'art</u>. 14 (Norme di rilevanza <u>ambientale</u>) punto 1 (Salvaguardia idrogeologica e difesa dagli allagamenti) delle Norme Generali del PUC, che costituisce parte integrante delle presenti Norme Geologiche.

Per le aree che presentano elementi di criticità (frane attive, quiescenti, zone ad alta propensione al dissesto, zone ad alta pericolosità, zone di maggior attenzione, ecc.) individuate nei Piani di bacino e riportate nella suddetta carta dei vincoli, si rinvia **comunque** alla normativa e alla cartografia di suscettività d'uso o dei regimi normativi dei relativi Piani di Bacino per l'individuazione delle eventuali limitazioni all'edificabilità.

Nelle zone in frana attiva o quiescente individuate sia nella carta geomorfologica del PUC sia nel Piano di bacino, pur essendo i vigenti Piani di Bacino, approvati sull'intero territorio comunale, strumenti sovraordinati agli strumenti urbanistici di livello comunale, prevale la normativa più restrittiva tra le Norme Generali del PUC e le Norme di Attuazione del Piano di bacino.

Con riferimento alla disciplina generale degli interventi edilizi di cui all'art. 13, punto 3, delle Norme Generali del PUC, per ogni intervento di sostituzione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica è prevista, contestualmente all'intervento edificatorio, in attuazione dei disposti della L.R. 36/97, la sistemazione idrogeologica del lotto asservibile o del relativo fondo agricolo ivi compresi i corsi d'acqua interni o posti lungo il confine. A tal fine deve essere prodotto uno specifico studio mirato ad identificare lo stato di fatto del lotto e gli interventi necessari a garantire nel tempo il presidio del territorio, per evitare fenomeni di dissesto derivanti dall'incuria e dall'abbandono delle terre. Tale studio dovrà comprendere relazioni tecnico-specialistiche inerenti le problematiche riscontrate, documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed elaborati cartografici dello stato attuale, di progetto e di confronto sia in planimetria che in sezione, a scala adeguata.

art. 12 Aggiornamento della cartografia geologica del PUC

Va evidenziato che la valenza dei dati e delle prescrizioni contenute negli elaborati di PUC (relazione generale, cartografia, normativa di attuazione), è rapportata alla scala di indagine propria di uno strumento urbanistico; il significato "areale" delle indicazioni non contrasta pertanto con l'eventualità che all'interno di una zona comunque classificata, a seguito di indagini geognostiche di maggior dettaglio, si riscontrino situazioni diversamente classificabili.

Per le aree caratterizzate dalla presenza di movimenti franosi in atto o quiescenti corrispondenti alle zone E della carta di zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio e riportate nella carta dei vincoli geomorfologici e idraulici del PUC e non ricompresi tra i dissesti cartografati nel Piano di bacino, le indagini e gli studi di maggior dettaglio dovranno accertare se tali aree presentino un livello di suscettività al dissesto più contenuto rispetto all'entità dei parametri geologici, geomorfologici e geotecnici e alla propensione al movimento gravitativo, da riferirsi all'intero areale oppure a porzioni dello stesso.

Tali studi potranno inoltre individuare anche le possibili e opportune opere di sistemazione idrogeologica volte a migliorare le condizioni di stabilità dell'areale interessato, oppure verificare che le opere eventualmente già realizzate siano sufficienti a stabilizzare l'area.

Le risultanze degli studi e delle indagini effettuate ai fini dell'istanza di riperimetrazione e/o riclassificazione del dissesto consentiranno di definire la nuova zonizzazione geologica del territorio, previo riscontro positivo da parte della Civica Amministrazione. Tale modifica costituisce aggiornamento al Piano ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/1997 e s.m.i..

dissesto e conseguente modifica del Piano di bacino. Gli esisti di tale istanza saranno recepiti per gli aggiornamenti degli elaborati di PUC, secondo la medesima procedura indicata al precedente capoverso.

DOCUMENTAZIONE

art. 13 Documentazione Geologica

Il tipo di documentazione geologica da presentare durante l'iter delle pratiche urbanistico-edilizie dovrà fare riferimento alla zonizzazione geologico-tecnica di cui alla cartografia di zonizzazione geologica del territorio e dovrà essere redatta ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e della L.R. 4 settembre 1997 n°36.

Dalla zonizzazione realizzata e dalle relative norme geologiche di attuazione discende direttamente l'esigenza, vista la complessità e la vulnerabilità del territorio comunale sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico, che a ogni fase del percorso approvativo e realizzativo di progetti urbanistico-edilizi, corrisponda di norma la documentazione di seguito specificata.

Alla presentazione della domanda di permesso a costruire oppure di denuncia di inizio attività (**Fase 1**) è necessario allegare una <u>Relazione Geologica</u>, a firma di geologo iscritto all'ordine professionale, con i contenuti prescritti dalle presenti norme per le singole Zone (A, B, C, D, E), nella quale siano sviluppati i seguenti elementi:

- a) "Indagini geologiche", finalizzate a fornire i caratteri geolitologici, geomorfologici, geostrutturali, idrologici, idrogeologici, geologico-tecnici e sismici del suolo e del sottosuolo direttamente interessati dalla proposta progettuale, estese a un adeguato intorno in ragione delle peculiarità del sito e dell'incidenza dell'intervento;
- b) Valutazioni sulla "fattibilità dell'intervento" definendo se, in ragione della specificità del comparto (Zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale in termini di suscettività d'uso) e del tipo di intervento, gli elementi di conoscenza raccolti, integrati con quanto derivante dagli studi geologici per il P.U.C., dagli studi conoscitivi per la formazione dei Piani di Bacino o altri studi precedentemente eseguiti, siano sufficienti o meno a supportare la progettazione esecutiva di quanto previsto;
- c) Nel caso in cui, su responsabile valutazione del professionista incaricato delle indagini, lo stato delle conoscenze non sia ritenuto sufficiente allo scopo sopra richiamato in ragione della complessità delle "problematiche geologiche" della zona e/o delle dimensioni, del tipo, dell'importanza dell'intervento, dovrà essere eseguita una "campagna di indagini geognostiche", con i contenuti prescritti dalle presenti norme per le singole Zone (A, B, C, D, E), le cui risultanze dovranno essere contenute nella suddetta relazione geologica, in conformità a quanto contenuto nelle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, atto a integrare gli elementi necessari alla progettazione esecutiva;
- d) la caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica del suolo e del sottosuolo direttamente interessati dalla proposta progettuale; tale caratterizzazione dovrà essere estesa a un adeguato intorno in ragione delle peculiarità geologiche del sito e dell'incidenza dell'intervento, al fine di fornire al progettista delle strutture gli elementi per la successiva e distinta progettazione esecutiva delle fondazioni, delle strutture portanti o di sostegno e delle eventuali opere di regimazione delle acque connesse all'intervento da realizzare;
- e) per le Zone E delle presenti norme, la documentazione geologica presentata a corredo della progettazione di interventi urbanistico-edilizi potrà essere preceduta da uno "studio di maggior dettaglio sulle frane attive e quiescenti" finalizzato alla riperimetrazione e/o riclassificazione dei fenomeni franosi. (**Fase 0**);
- f) qualora in fase esecutiva emergano problemi geologici non previsti in fase progettuale, che richiedano soluzioni tecniche diverse da quelle previste, dovrà essere presentata una "Relazione geologica in corso d'opera", che illustri quanto emerso e le nuove soluzioni adottate.

La relazione geologica finalizzata all'elaborazione del "Modello Geologico", dovrà avere i seguenti contenuti:

- 1. Normativa di riferimento:
- 2. Riferimenti bibliografici;
- 3. Vincoli (Vincolo idrogeologico, Normativa dei Piani di Bacino e Norme Geologiche di Attuazione);

Testi modificati

Nel caso di dissesti cartografati nel Piano di bacino, gli esisti di eventuali istanze di riperimetrazione e/o riclassificazione con conseguente modifica del Piano di bacino, ai sensi dell'art.10 comma 5 della L.R. 58/09, hanno immediata prevalenza rispetto agli elaborati di PUC.

DOCUMENTAZIONE

art. 13 Documentazione Geologica

Il tipo di documentazione geologica da presentare durante l'iter delle pratiche urbanistico-edilizie dovrà fare riferimento alla zonizzazione geologico-tecnica di cui alla cartografia di zonizzazione geologica del territorio e dovrà essere redatta ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e della L.R. 4 settembre 1997 n°36 e s.m.i..

Dalla zonizzazione **geologica** e dalle relative norme geologiche di attuazione discende direttamente l'esigenza, vista la complessità e la vulnerabilità del territorio comunale sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico, che a ogni fase del percorso approvativo e realizzativo di progetti urbanistico-edilizi, corrisponda di norma la documentazione di seguito specificata.

Alla presentazione della domanda di permesso a costruire oppure di denuncia di inizio attività oppure di segnalazione certificata di inizio attività (Fase 1) è necessario allegare una Relazione Geologica, a firma di geologo iscritto all'ordine professionale, con i contenuti prescritti dalle presenti norme per le singole Zone (A, B, C, D, E), nella quale siano sviluppati i seguenti elementi:

- a) **Definizione dei** caratteri geolitologici, geomorfologici, geostrutturali, idrologici, idrogeologici, geologicotecnici e sismici del suolo e del sottosuolo direttamente interessati dalla proposta progettuale, estese a un adeguato intorno in ragione delle peculiarità del sito e dell'incidenza dell'intervento;
- b) Valutazioni se, in ragione della specificità del comparto (Zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale in termini di suscettività d'uso) e del tipo di intervento, gli elementi di conoscenza raccolti, integrati con quanto derivante dagli studi geologici per il PUC, dagli studi conoscitivi per la formazione dei Piani di Bacino o da altri studi precedentemente eseguiti nella medesima area, siano sufficienti o meno a supportare la progettazione di quanto previsto e a definire la fattibilità geologica dell'intervento senza la necessità di ricorrere agli approfondimenti di indagine di cui al successivo punto c);
- c) Nel caso in cui, su responsabile valutazione del professionista incaricato delle indagini, lo stato delle conoscenze non sia ritenuto sufficiente allo scopo sopra richiamato in ragione della complessità delle "problematiche geologiche" della zona e/o delle dimensioni, del tipo, dell'importanza dell'intervento, dovrà essere eseguita una "campagna di indagini geognostiche", con i contenuti prescritti dalle presenti norme per le singole Zone (A, B, C, D, E), le cui risultanze dovranno essere contenute nella suddetta relazione geologica, in conformità a quanto contenuto nelle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008;
- d) la caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica del suolo e del sottosuolo direttamente interessati dalla proposta progettuale; tale caratterizzazione dovrà essere estesa a un adeguato intorno in ragione delle peculiarità geologiche del sito e dell'incidenza dell'intervento, al fine di fornire al progettista delle strutture gli elementi per la successiva e distinta progettazione esecutiva delle fondazioni, delle strutture portanti o di sostegno e delle eventuali opere di regimazione delle acque connesse all'intervento da realizzare;
- e) per le Zone E delle presenti norme, qualora l'intervento urbanistico-edilizio non sia assentibile in quanto eccedente le tipologie edilizie riportate al precedente art.11, il Proponente, dovrà valutare l'opportunità di presentare preventivamente istanza di riperimetrazione e/o riclassificazione dei fenomeni franosi attivi e quiescenti, secondo quanto disposto agli articoli 12 e 14, ai fini di superare tali limitazioni;
- f) qualora in fase esecutiva emergano problemi geologici non previsti in fase progettuale, che richiedano soluzioni tecniche diverse da quelle previste, dovrà essere presentata una "Relazione geologica in corso d'opera", che illustri quanto emerso e le nuove soluzioni adottate.

La relazione geologica finalizzata all'elaborazione del "Modello Geologico", dovrà avere i seguenti contenuti:

- 4. Unità geologiche, litologiche e strutturali a scala territoriale;
- 5. Storia geologica del territorio;
- 6. Forme del terreno e processi geomorfologici;
- 7. Rischi geologici, naturali e indotti;
- 8. Idrogeologia, pozzi e sorgenti;
- 9. Rilevamento geologico-tecnico e geomeccanico;
- 10. Campagna di indagine geognostica e risultati;
- 11. Definizione delle unità litotecniche:
- 12. Aspetti geodinamici, sismicità locale, effetti di sito (inquadramento geodinamico del territorio, categoria del sottosuolo, a_{max} K_h, K_v, liquefazione);
- 13. Caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni (valori medi);
- 14. Esame del progetto;
- 15. Verifiche di stabilità dei versanti;
- 16. Prescrizioni e fattibilità della soluzione progettuale;
- 17. Piano di monitoraggio;

La relazione geologica dovrà contenere i seguenti elaborati grafici:

- 1. Corografia con ubicazione dell'area in esame alla scala 1:5000 o 1:2000 e georeferenziazione del sito;
- 2. Carte geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologico-tecniche, carta con l'ubicazione delle prospezioni geognostiche e prove in sito ed eventuali altre carte tematiche alla scala 1:1000 e 1:500;
- 3. Stralci cartografici dei Piani di Bacino;
- 4. Sezioni geologiche e/o geologico-tecniche alla scala di progetto, che riportino l'area interessata dall'intervento nonché un suo conveniente intorno e redatte in ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500:
- 5. Stratigrafie di indagini e prove geognostiche, geotecniche e/o geofisiche con denominatori di scala ritenuti congrui e comunque mai superiori a 200;
- 6. Risultati delle analisi di laboratorio:
- 7. Risultanze delle verifiche di stabilità dei versanti;
- 8. Documentazione fotografica delle emergenze geologiche rilevate;
- 9. Documentazione fotografica delle indagini eseguite;
- 10. Stralcio di microzonazione sismica di livello 1 ex D.G.R. 471/2010.

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori (Fase 2) dovrà essere presentata la seguente documentazione :

- a) Relazione geologica e geotecnica di fine lavori, a firma congiunta del progettista delle strutture, del consulente geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, contenente una attestazione sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento.
- In particolare la relazione dovrà indicare quanto seque:
- le problematiche riscontrate all'atto esecutivo;
- i lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
- le eventuali ulteriori risultanze di carattere geognostico acquisite durante la fase esecutiva delle opere;
- i criteri fondazionali messi in atto:
- gli eventuali monitoraggi messi in opera;
- le eventuali verifiche di stabilità eseguite;
- il tipo di opere speciali eventualmente utilizzate;
- b) <u>Documentazione fotografica commentata</u>, relativa alle fasi più significative dell'intervento (condizioni dell'area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali ecc.).

Nel caso di istanze di **opere in sanatoria** i contenuti previsti per le fasi 1 e 2 sopraelencate, dovranno essere forniti nella documentazione presentata all'atto dell'istanza di sanatoria.

Gli elaborati grafici e documentali, prodotti in originale, dovranno essere firmati da soggetto abilitato ai sensi di legge.

Testi modificati

- Normativa di riferimento:
- Riferimenti bibliografici;
- 3. Vincoli (Vincolo idrogeologico, Normativa dei Piani di Bacino e Norme Geologiche di Attuazione);
- 4. Unità geologiche, litologiche e strutturali a scala territoriale;
- 5. Storia geologica del territorio;
- 6. Forme del terreno e processi geomorfologici;
- 7. Rischi geologici, naturali e indotti;
- 8. Idrogeologia, pozzi e sorgenti;
- 9. Rilevamento geologico-tecnico e geomeccanico;
- 10. Campagna di indagine geognostica e risultati:
- 11. Definizione delle unità litotecniche:
- 12. Aspetti geodinamici, sismicità locale, effetti di sito (inquadramento geodinamico del territorio, categoria del sottosuolo, a_{max} K_h, K_v, liquefazione);
- 13. Caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei terreni (valori medi);
- 14. Esame del progetto;
- 15. Verifiche di stabilità dei versanti;
- 16. Prescrizioni e fattibilità della soluzione progettuale;
- 17. Piano di monitoraggio;

La relazione geologica dovrà contenere i seguenti elaborati grafici:

- 1. Corografia con ubicazione dell'area in esame alla scala 1:5000 o 1:2000 e georeferenziazione del sito;
- 2. Carte geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geologico-tecniche, carta con l'ubicazione delle prospezioni geognostiche e prove in sito ed eventuali altre carte tematiche alla scala 1:1000 e 1:500;
- 3. Stralci cartografici dei Piani di Bacino;
- 1. Sezioni geologiche e/o geologico-tecniche alla scala di progetto, che riportino l'area interessata dall'intervento nonché un suo conveniente intorno e redatte in ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500:
- 5. Stratigrafie di indagini e prove geognostiche, geotecniche e/o geofisiche con denominatori di scala ritenuti congrui e comunque mai superiori a 200;
- 6. Risultati delle analisi di laboratorio;
- 7. Risultanze delle verifiche di stabilità dei versanti:
- B. Documentazione fotografica delle emergenze geologiche rilevate;
- 9. Documentazione fotografica delle indagini eseguite:
- 10. Stralcio di microzonazione sismica di livello 1 ex D.G.R. 471/2010.

Contestualmente alla comunicazione di fine lavori (**Fase 2**) dovrà essere presentata la seguente documentazione :

- a) <u>relazione geologica e geotecnica di fine lavori</u> a firma congiunta del **consulente geologo e del** direttore dei lavori <u>architettonico e del direttore lavori delle strutture</u>, contenente una <u>attestazione sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti</u> sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento. In particolare la relazione dovrà indicare quanto segue:
- le problematiche riscontrate all'atto esecutivo;
- i lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
- le eventuali ulteriori risultanze di carattere geognostico acquisite durante la fase esecutiva delle opere;
- i criteri fondazionali messi in atto;
- gli eventuali monitoraggi messi in opera;
- le eventuali verifiche di stabilità eseguite;
- il tipo di opere speciali eventualmente utilizzate:
- il piano di manutenzione delle opere speciali (non provvisionali) e dei sistemi di drenaggio eventualmente messi in opera.
- b) <u>Documentazione fotografica commentata</u>, relativa alle fasi più significative dell'intervento (condizioni dell'area ad apertura cantiere, fronti di scavo, riempimenti, rilevati, opere speciali ecc.).

art. 14 Relazione geologica per riperimetrazione e/o riclassificazione

Con riferimento al precedente art. 12 della presente normativa, la documentazione tecnica a supporto dell'istanza di riperimetrazione e/o riclassificazione dei fenomeni franosi attivi e quiescenti corrispondenti alle zone E della carta di zonizzazione geologica del territorio, dovrà riguardare l'area in esame e un suo significativo intorno e contenere come livello di standard minimo quanto segue:

- a) relazione geologica comprensiva delle analisi e delle valutazioni poste a base della proposta di riperimetrazione e/o riclassificazione dei dissesti, della descrizione delle attività svolte, del commento alle cartografie prodotte, delle indagini svolte e dei risultati conseguiti;
- b) corografia generale del sito;
- c) stralci della cartografia del Piano di Bacino vigente relativa alla zona indagata con indicazione dell'area in esame;
- d) carta geologica comprensiva della carta degli affioramenti relativa all'area di frana e a un suo significativo intorno a scala minima 1:2000:
- e) sezioni geologiche interpretative;
- f) carta geomorfologica comprensiva della carta degli affioramenti relativa all'area di frana e a un suo significativo intorno a scala minima 1:2000;
- g) carta della proposta di perimetrazione del dissesto;
- h) documentazione fotografica dell'area indagata:
- i) sintesi di studi e indagini geologiche pregresse:
- j) carta dell'ubicazione delle indagini geognostiche;
- k) carta dell'ubicazione dei monitoraggi:
- risultanze dei monitoraggi eseguiti;
- m) studio di fattibilità tecnica ed economica in relazione ad eventuali interventi sistematori previsti.

Premesso quanto sopra, per classificare una frana come <u>quiescente</u>, gli studi di dettaglio dovranno attestare uno stato di quiete misurato con strumenti (rilievi topografici, inclinometri, deformometri, interferometri, gps, fessurimetri, ecc.) con periodo di letture superiore a un anno.

Per classificare invece una frana come <u>stabilizzata</u>, gli studi di dettaglio dovranno attestare uno stato di quiete misurato come per la suddetta frana quiescente, la non riattivabilità per deposizione, interventi eseguiti, assenza di riattivazioni nell'attuale sistema geo-morfo-climatico.

art. 15 Attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti

Alla presentazione di ogni pratica Urbanistico-Edilizia (**Fase 1**) relativa a interventi ricadenti in zone urbanizzate di cui all'art. 6 delle presenti Norme geologiche, tra le relazioni di corredo al progetto dovrà essere inclusa una <u>attestazione tecnica sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti</u>.

Tale attestazione dovrà essere finalizzata ad escludere ripercussioni dell'intervento, in corso d'opera e successivamente alla fine dei lavori, sul comportamento statico e sulla funzionalità dei manufatti adiacenti.

Essa inoltre dovrà essere congruente con i contenuti delle relazione geologica, contenere una analisi dettagliata delle preesistenze al contorno (es. tipologia di manufatti, quote fondazionali, distanze rispetto all'area di intervento e ai limiti di proprietà), una descrizione delle opere strutturali previste, specificando l'eventuale adozione di opere speciali provvisionali o definitive (quali pali, tiranti, ecc.), esplicitando le modalità operative e le fasi realizzative degli interventi previsti nella distinta progettazione strutturale. Dovrà infine contenere elaborati grafici (planimetrie e sezioni a scala adeguata) indicanti quanto sopra specificato.

Nel caso di istanze di **opere in sanatoria** i contenuti previsti per le fasi 1 e 2 sopraelencate, dovranno essere forniti nella documentazione presentata all'atto dell'istanza di sanatoria.

Gli elaborati grafici e documentali, prodotti in originale, dovranno essere firmati da soggetto abilitato ai sensi di legge.

art. 14 Relazione geologica per riperimetrazione e/o riclassificazione

Con riferimento al precedente art. 12 della presente normativa, la documentazione tecnica, a supporto dell'istanza di riperimetrazione e/o riclassificazione dei fenomeni franosi attivi e quiescenti corrispondenti alle zone E della carta di zonizzazione geologica e suscettività d'uso del territorio e non ricompresi tra i dissesti cartografati nel Piano di bacino, da presentarsi alla C.A. da parte del Proponente, dovrà riguardare l'area in esame e un suo significativo intorno e contenere come livello di standard minimo quanto segue:

- a) relazione geologica comprensiva delle analisi e delle valutazioni poste a base della proposta di riperimetrazione e/o riclassificazione dei dissesti, della descrizione delle attività svolte, del commento alle cartografie prodotte, delle indagini svolte e dei risultati conseguiti;
- b) corografia generale del sito;
- c) stralci della cartografia del Piano di Bacino vigente relativa alla zona indagata con indicazione dell'area in esame;
- d) carta geologica comprensiva della carta degli affioramenti relativa all'area di frana e a un suo significativo intorno a scala minima 1:2000;
- e) sezioni geologiche interpretative;
- f) carta geomorfologica comprensiva della carta degli affioramenti relativa all'area di frana e a un suo significativo intorno a scala minima 1:2000;
- g) carta della proposta di perimetrazione del dissesto;
- h) documentazione fotografica dell'area indagata;
- i) sintesi di studi e indagini geologiche pregresse;
- carta dell'ubicazione delle indagini geognostiche;
- k) carta dell'ubicazione dei monitoraggi;
-) risultanze dei monitoraggi eseguiti;
- m) studio di fattibilità tecnica ed economica in relazione ad eventuali interventi sistematori previsti.

Premesso quanto sopra, per classificare una frana come <u>quiescente</u>, gli studi di dettaglio dovranno attestare uno stato di quiete misurato con strumenti (rilievi topografici, inclinometri, deformometri, interferometri, gps, fessurimetri, ecc.) con periodo di letture superiore a un anno.

Per classificare invece una frana come <u>stabilizzata</u>, gli studi di dettaglio dovranno attestare uno stato di quiete misurato come per la suddetta frana quiescente, la non riattivabilità per deposizione, interventi eseguiti, assenza di riattivazioni nell'attuale sistema geo-morfo-climatico.

rt. 15 Attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti

Alla presentazione di ogni pratica Urbanistico-Edilizia (**Fase 1**) relativa a interventi ricadenti in zone urbanizzate di cui all'art. 6 delle presenti Norme geologiche, tra le relazioni a corredo del progetto dovrà essere inclusa una attestazione tecnica sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti a firma del progettista delle strutture.

Tale attestazione dovrà essere finalizzata ad escludere ripercussioni dell'intervento, in corso d'opera e successivamente alla fine dei lavori, sul comportamento statico e sulla funzionalità dei manufatti adiacenti.

Essa inoltre dovrà essere congruente con i contenuti delle relazione geologica, contenere una analisi dettagliata delle preesistenze al contorno (es. tipologia di manufatti, quote fondazionali, distanze rispetto all'area di intervento e ai limiti di proprietà), una descrizione delle opere strutturali previste, specificando l'eventuale adozione di opere speciali provvisionali o definitive (quali pali, tiranti, ecc.), esplicitando le modalità operative e le

Per opere di particolare rilevanza dovrà essere predisposto anche un <u>piano di monitoraggio</u>, corredato di planimetria con ubicazione della strumentazione di misura prevista, al fine di verificare in corso d'opera e per un congruo tempo alla fine dei lavori, le ipotesi assunte in fase progettuale e l'efficacia dei provvedimenti adottati in fase esecutiva.

fasi realizzative degli interventi. Dovrà infine contenere elaborati grafici (planimetrie e sezioni a scala adeguata) indicanti quanto sopra specificato.

Per opere di particolare rilevanza dovrà essere predisposto anche un <u>piano di monitoraggio</u>, corredato di planimetria con ubicazione della strumentazione di misura prevista, al fine di verificare in corso d'opera e per un congruo tempo alla fine dei lavori, le ipotesi assunte in fase progettuale e l'efficacia dei provvedimenti adottati in fase esecutiva.

art. 16 Stima idrologica

Con riferimento al precedente art. 9 della presente normativa, alla presentazione di ogni pratica urbanistico-edilizia (**Fase 1**) dovrà essere fornita apposita *stima idrologica*.

Tale stima dovrà contenere la seguente documentazione:

- planimetria con indicazione della superficie fondiaria, della superficie permeabile, del Rapporto di permeabilità e della superficie di nuova impermeabilizzazione relativamente allo stato attuale, di progetto e di confronto, con il conteggio delle relative superfici espresse in mq ed in percentuale rispetto al lotto, al fine delle verifiche delle disposizioni di cui all'art. 14 punto 5 delle Norme Generali:
- progetto del sistema di compensazione delle portate (vasca di prima pioggia);
- nel caso di adozione di tali sistemi di compensazione, gli stessi dovranno essere riportati nella tavola di progetto relativa allo schema delle defluenze;

art. 16 Stima idrologica

Con riferimento alle tipologie di intervento indicate al precedente art. 9 della presente normativa, alla presentazione della pratica urbanistico-edilizia (Fase 1), dovrà essere fornita apposita <u>stima idrologica</u>.

Tale stima dovrà contenere la seguente documentazione:

- planimetria con indicazione dei mappali interessati direttamente dall'intervento, della superficie permeabile, del Rapporto di permeabilità relativamente allo stato attuale e di progetto, con il conteggio delle relative superfici espresse in mq ed in percentuale rispetto al lotto, al fine delle verifiche delle disposizioni di cui all'art. 14 punto 3 delle Norme Generali;
- il progetto del sistema di compensazione delle portate se adottato (vasca di laminazione);
- nel caso di adozione di tali sistemi di compensazione, gli stessi dovranno essere riportati nella tavola di progetto relativa allo schema delle defluenze.

art. 17 Attestazione di intervento minimo

Relativamente agli interventi di modesta rilevanza di cui al precedente art. 8 delle presenti Norme, fermo restando la libera produzione di maggiori e più pertinenti elementi conoscitivi, alla presentazione dell'istanza urbanistico-edilizia (**Fase 1**), gli elaborati di progetto dovranno comprendere una <u>Attestazione di intervento minimo</u>, a firma congiunta del progettista delle strutture e del consulente geologico-geotecnico, nella quale si dichiari che l'intervento proposto risulta ininfluente ai fini dell'assetto geologico locale e generale, oltre all'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e della normativa dei Piani di Bacino.

Tale Attestazione dovrà essere corredata da elaborati di dettaglio indicanti in planimetria e sezione a scala adeguata i movimenti di terra previsti specificando le altezze di sterro e riporto, le volumetrie totali e le impermeabilizzazioni rispetto al lotto e uno stralcio della cartografia del Piano di Bacino illustrante per la zona di interesse eventuali vincoli geomorfologici e idraulici.

Nei casi in cui il progettista rilevi responsabilmente che l'intervento, seppur minimo, ricada in zone con problemi di instabilità puntuale o che siano presenti forme di cedimento o dissesto a carico delle preesistenze, il progettista stesso dovrà segnalare nella sua relazione detta situazione e integrare i suoi elaborati con la documentazione prevista per gli interventi più rilevanti.

art. 17 Relazione di intervento minimo

Relativamente agli interventi di modesta rilevanza di cui al precedente art. 8 delle presenti Norme, fermo restando la libera produzione di maggiori e più pertinenti elementi conoscitivi, alla presentazione dell'istanza urbanistico-edilizia (Fase 1), gli elaborati di progetto dovranno comprendere una *Relazione di intervento minimo*, a firma congiunta del progettista delle strutture e del consulente geologico-geotecnico, nella quale si dichiari che l'intervento proposto risulta ininfluente ai fini dell'assetto geologico locale e generale, oltre all'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e della normativa dei Piani di Bacino.

Tale *relazione* dovrà essere corredata da elaborati di dettaglio indicanti in planimetria e sezione a scala adeguata i movimenti di terra previsti specificando le altezze di sterro e riporto, le volumetrie totali e le impermeabilizzazioni rispetto ai mappali interessati direttamente dall'intervento e uno stralcio della cartografia del Piano di Bacino illustrante per la zona di interesse eventuali vincoli geomorfologici e idraulici.

Nei casi in cui il progettista rilevi responsabilmente che l'intervento, seppur minimo, ricada in zone con problemi di instabilità puntuale o che siano presenti forme di cedimento o dissesto a carico delle preesistenze, il progettista stesso dovrà segnalare nella sua relazione detta situazione e integrare i suoi elaborati con la documentazione prevista per gli interventi non inquadrabili tra quelli "minimi" di cui al precedente art.8.

art. 18 Attestazione di conformità alla normativa di Piano di bacino

Con riferimento agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme, alla presentazione di ogni pratica urbanistico-edilizia (**Fase 1**), dovrà essere presentata una <u>Attestazione di conformità alla normativa di Piano di Bacino</u> corredata di stralci cartografici del Piano stesso (carta dei regimi normativi, di suscettività d'uso, del reticolo idrografico, delle fasce esondabili, della franosità, del vincolo idrogeologico, ecc.) relativi all'area in esame.

Per quanto concerne la verifica delle eventuali interferenze con <u>zone in frana attiva o quiescente</u> individuate nella cartografia dei Piani dovrà essere allegata planimetria a scala adeguata con ubicazione dell'intervento e dell'area in dissesto, nonché certificata la compatibilità dell'intervento con i divieti e le limitazioni edificatorie poste dai

art. 18 Attestazione di conformità alla normativa di Piano di bacino

CONFERMATO

Piani stessi.

In merito alla verifica delle eventuali interferenze con i corsi d'acqua, dovrà essere allegata una planimetria a scala adeguata, indicante le distanze minime dell'intervento dai limiti dell'alveo e dal limite catastale, se esistente.

In merito alla verifica delle eventuali interferenze con <u>aree esondabili</u> individuate nei Piani di bacino dovrà essere allegata una planimetria a scala adeguata con ubicazione dell'intervento e dell'area esondabile nonché certificata la compatibilità dell'intervento con i divieti e le limitazioni edificatorie connesse alle diverse fasce di esondazione poste dai Piani stessi.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

art. 19 Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.)

Nel caso di aree sulle quali gli interventi modificatori siano soggetti alla preliminare formazione di un <u>Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.)</u> come definito dalla L.R. 36/1997 e s.m., lo stesso deve essere corredato di tutti gli elaborati tecnici previsti per gli interventi dalla "nota circolare" n. 4551 del 12/12/89, della Regione Liguria, riferita alla legge regionale n.24/87 art.2, in attesa di auspicabili circolari in materia in sostituzione di quella citata.

La "nota circolare" regionale indica che le indagini geologiche a livello di progetto di assetto urbanistico di dettaglio e quindi le fasi di progettazione urbanistica, devono adeguarsi a quanto prescritto zona per zona nei diversi paragrafi delle presenti norme.

In questa fase viene definito il livello di approfondimento delle indagini, in funzione della zonizzazione definita nei paragrafi seguenti.

Più precisamente si ritiene necessario indicare due livelli di approfondimento delle indagini, a seconda che l'intervento ricada nelle zone A e B, oppure nelle zone C e D, con esclusione delle zone E, in quanto allo stato attuale interdette.

Nelle zone A e B il livello di approfondimento sarà quello tipico delle relazioni geologiche, contenenti il programma delle prospezioni geognostiche, prove geotecniche in situ, prove e analisi di laboratorio. In questa fattispecie le risultanze delle prospezioni e la relativa relazione esecutiva dovranno essere prodotte nelle fasi attuative dello strumento urbanistico, in occasione del rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Nelle zone C e D il livello di approfondimento degli studi geologici a corredo degli elaborati degli strumenti attuativi e/o di pianificazione di massima è quello tipico delle relazioni geologiche contenenti le risultanze delle prospezioni geognostiche, prove geotecniche in situ, prove e analisi di laboratorio.

Le prospezioni geognostiche, le prove ed analisi in situ e di laboratorio, previa adeguata motivazione, possono essere a loro volta articolate in due fasi:

- a) fase preliminare: finalizzata alla diagnosi geologica dell'area, che potrà essere eseguita nella fase progettuale urbanistica;
- b) fase esecutiva: finalizzata alle determinazioni puntuali e quantitative conclusive, che dovrà essere eseguita in occasione della progettazione esecutiva e strutturale delle singole opere comprese nel P.U.O..

Le due fasi indicate in precedenza, qualora il P.U.O sia riferito a un singolo edificio o a un complesso edilizio strutturalmente unitario, potranno comunque essere prodotte in un unico elaborato.

Lo studio geologico a corredo del P.U.O. oltre a quanto indicato ai fini della caratterizzazione sismica all'art. 13 delle presenti Norme, dovrà contenere la definizione della microzonazione sismica di livello 2 ai sensi della D.G.R. n°471/2010, per le porzioni di territorio ricadenti in zona 3 e soggette ad amplificazione sismica, individuate nella carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica di livello 1, a corredo del presente Piano.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE

art. 19 Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.)

Nel caso di aree sulle quali gli interventi modificatori siano soggetti alla preliminare formazione di un <u>Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.)</u> come definito dalla L.R. 36/1997 e s.m., lo stesso deve essere corredato di tutti gli elaborati tecnici previsti per gli interventi dalla "nota circolare" n. 4551 del 12/12/89, della Regione Liguria, riferita alla legge regionale n.24/87 art.2.

Le indagini geologiche a livello di Strumento Urbanistico Attuativo, devono adeguarsi a quanto prescritto zona per zona nei diversi paragrafi delle presenti norme.

In questa fase viene definito il livello di approfondimento delle indagini, in funzione della zonizzazione definita nei paragrafi seguenti.

Più precisamente si ritiene necessario indicare due livelli di approfondimento delle indagini, a seconda che l'intervento ricada nelle zone A e B, oppure nelle zone C, e D e, per gli interventi assentibili, nelle zone E.

Nelle zone A e B il livello di approfondimento sarà quello tipico delle relazioni geologiche, contenenti il programma delle prospezioni geognostiche, prove geotecniche in situ, prove e analisi di laboratorio. Le risultanze delle prospezioni e la relativa relazione esecutiva dovranno essere prodotte nelle fasi attuative dello strumento urbanistico, ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie delle singole opere comprese nel P.U.O..

Nelle zone C e D il livello di approfondimento degli studi geologici a corredo degli elaborati degli strumenti attuativi e/o di pianificazione di massima è quello tipico delle relazioni geologiche contenenti le risultanze delle prospezioni geognostiche, prove geotecniche in situ, prove e analisi di laboratorio.

Per tali zone C e D le prospezioni geognostiche, le prove ed analisi in situ e di laboratorio, possono essere a loro volta articolate in due fasi dello strumento urbanistico attuativo:

- a) fase preliminare: all'atto della redazione del P.U.O. dovranno essere eseguite indagini a larga maglia finalizzate alla diagnosi geologica dell'area e alla redazione della relativa norma geologica a corredo del P.U.O. nonché specificato un dettagliato programma delle indagini integrative, da eseguirsi nella successiva fase attuativa del P.U.O. stesso;
- b) fase attuativa: ai fini del rilascio delle autorizzazioni edilizie delle singole opere comprese nel P.U.O. dovranno essere fornite le risultanze di adeguata campagna geognostica integrativa, finalizzata alle determinazioni puntuali e quantitative conclusive, che dovrà essere eseguita come da programma indicato nella fase preliminare del P.U.O.;

Lo studio geologico a corredo del P.U.O. oltre a quanto indicato ai fini della caratterizzazione sismica all'art. 13 delle presenti Norme, dovrà contenere la definizione della microzonazione sismica di livello 2 ai sensi della D.G.R. n°471/2010 e s. m. e i., per le porzioni di territorio ricadenti in zona 3 e soggette ad amplificazione sismica, individuate nella carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica di livello 1, a corredo del presente Piano. A tal fine indipendentemente dalla zonizzazione e suscettività d'uso (A, B, C, D, E) dovranno essere comunque eseguite le indagini geologiche finalizzate alla caratterizzazione sismica di

art. 20 Altri strumenti di pianificazione

Nel caso di progettazioni urbanistiche di massima da sottoporre all'esame degli organi competenti, tali progettazioni devono essere corredate da un inquadramento rispetto alla presente normativa geologica del P.U.C. e alla sovraordinata normativa dei Piani di Bacino.

art. 21 Opere pubbliche

Il livello di approfondimento degli studi geologici a corredo degli elaborati del progetto di opere pubbliche potrà differenziarsi a seconda della fase progettuale, a condizione che la relazione geologica sia parte integrante del progetto in ciascuna delle seguenti fasi progettuali:

- a) <u>Progetto Preliminare</u>: documentazione finalizzata alla verifica della prefattibilità ambientale dell'opera, con indagini geologiche e idrogeologiche preliminari;
- b) <u>Progetto Definitivo</u>: documentazione finalizzata alla definizione del livello di pericolosità geologica e del comportamento del sito in assenza e in presenza di opere, con indagini e prove geotecniche finalizzate al problema specifico; il grado di approfondimento di tale fase progettuale corrisponde a quella indicata nelle presenti norme ai fini del rilascio del permesso a costruire per tutti gli interventi edilizi che non rientrano tra quelli pubblici.
- c) <u>Progetto Esecutivo</u>: illustrazione delle problematiche esaminate e delle verifiche analitiche in sede di progettazione esecutiva

E' facoltà del Responsabile Unico del Procedimento di derogare, previa congrua motivazione, alle prescrizioni e ai contenuti di carattere geologico della presente normativa.

ARTICOLATO NORMATIVO

Ciascun articolo, di seguito riportato, relativo alle diverse zone classificate in base al grado di suscettività d'uso del territorio, è suddiviso in due parti:

- nella prima sono illustrate le caratteristiche specifiche di ogni zona e gli obbiettivi che devono essere perseguiti attraverso le indagini geologiche;
- nella seconda vengono indicati gli accertamenti geologici e la documentazione da presentare per ogni tipo di istanza e livello progettuale.

Per "obbiettivi" si intende l'accertamento delle condizioni e delle caratteristiche geologiche del settore, nel quale si propone di intervenire.

Le indagini andranno estese a tutta l'area interessata dall'intervento e a un suo congruo intorno (area di possibile influenza), valutando sia lo stato di fatto che la situazione conseguente alle modificazioni che si intendono realizzare.

art. 22 Aree con suscettività d'uso non condizionata (Zone A)

In tali ambiti l'assetto geologico in senso lato è da ritenersi favorevole a recepire interventi antropici senza richiedere particolari approfondimenti sull'assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio.

Le condizioni evidenziate portano ad inserire questi comparti, in termini di zonizzazione e di normativa geologica di attuazione, tra le <u>aree con suscettività d'uso non condizionata (Zone A),</u> che non pongono particolari limiti a qualsiasi forma di utilizzazione urbanistica.

Pertanto gli interventi in tali aree sono esclusivamente regolamentati dalle disposizioni urbanistico-edilizie del

dettaglio dei terreni.

art. 20 Altri strumenti di pianificazione

CONFERMATO

art. 21 Opere pubbliche

Il livello di approfondimento degli studi geologici a corredo degli elaborati del progetto di opere pubbliche potrà differenziarsi a seconda della fase progettuale, a condizione che la relazione geologica sia parte integrante del progetto in ciascuna delle seguenti fasi progettuali:

- a) <u>Progetto Preliminare</u>: documentazione finalizzata alla verifica della prefattibilità ambientale dell'opera, con indagini geologiche e idrogeologiche preliminari;
- b) <u>Progetto Definitivo</u>: documentazione finalizzata alla definizione del livello di pericolosità geologica e del comportamento del sito in assenza e in presenza di opere, con indagini e prove geotecniche finalizzate al problema specifico; il grado di approfondimento di tale fase progettuale corrisponde a quella indicata nelle presenti norme ai fini del rilascio del **titolo edilizio** per tutti gli interventi che non rientrano tra quelli pubblici.
- c) <u>Progetto Esecutivo</u>: illustrazione delle problematiche esaminate e delle verifiche analitiche in sede di progettazione esecutiva.

ARTICOLATO NORMATIVO

CONFERMATO

art. 22 Aree con suscettività d'uso non condizionata (Zone A)

In tali ambiti l'assetto geologico in senso lato è da ritenersi favorevole a recepire interventi antropici senza richiedere particolari approfondimenti sull'assetto geomorfologico ed idrogeologico del territorio.

Le condizioni evidenziate portano ad inserire questi comparti, in termini di zonizzazione e di normativa geologica di attuazione, tra le <u>aree con suscettività d'uso non condizionata (Zone A),</u> che non pongono particolari limiti a qualsiasi forma di utilizzazione urbanistica.

Pertanto gli interventi in tali aree sono esclusivamente regolamentati dalle disposizioni urbanistico-edilizie del

P.U.C. e dal relativo livello puntuale paesaggistico.

Tuttavia pur interessando aree in cui la roccia è affiorante o subaffiorante con copertura sottile, per quelle porzioni in cui la medesima è in condizioni mediocri, sussiste qualche possibilità che localmente il terreno possa essere interessato da fenomenologie geologicamente negative.

L'applicazione delle norme del D.M. 14/01/08 deve pertanto garantire comunque l'accertamento e la definizione delle problematiche di ordine geologico-geomorfologico e geotecnico, che andranno adeguatamente trattate nella relazione geologica allegata alla domanda di autorizzazione edilizia.

Gli accertamenti geologici incentrati sull'area di intervento ed estesi a un suo adeguato intorno dovranno contenere, quale standard minimo di definizione delle problematiche:

- 1a) documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico, geomorfologico, idrologico, idrol
- 1b) documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologiche-tecniche) idonea ad illustrare l'assetto ed il comportamento ipotizzabile del substrato roccioso e i rapporti geometrici con gli interventi previsti, nonché tutti gli eventuali prodotti grafici (diagrammi, stereogrammi strutturali) spinti a profondità non inferiori ai 3.0 m qualora sia interessato il substrato roccioso sano, e comunque a profondità non inferiori ai 5.0 m in caso di spessori di alterazione del substrato particolarmente potenti; questi potranno essere ricavati da spaccati naturali, trincee o pozzetti esplorativi o da indagini precedenti:
- 1c) per interventi che comportino sbancamenti significativi, con fronti di scavo di altezza superiore a 4 m e/o lunghezza maggiore di 20 m, ancorché gradonati:
- in terreni sciolti, la definizione degli spessori e delle caratteristiche dei materiali di copertura, oltre a quanto prescritto nel paragrafo precedente, dovrà essere determinata mediante prove puntuali (sondaggi, prove penetrometriche, pressiometriche, analisi di laboratorio, indagini geofisiche, etc.); la scelta del metodo o dei metodi di indagine dovrà essere adeguatamente discussa nello studio geologico, in rapporto all'effettiva estensione del volume significativo da parametrizzare, inteso in termini geologici e ai limiti di attendibilità delle correlazioni adottate;
- in terreni rocciosi, si dovranno fornire la classificazione e la parametrizzazione dell'ammasso roccioso effettuate con i metodi di meccanica delle rocce (Barton, Bieniawski, etc.), prestando particolare attenzione all'individuazione di zone alterate a comportamento assimilabile a quello delle rocce sciolte;
- verifica di stabilità dei fronti di scavo temporanei e permanenti.

I parametri geotecnici e geomeccanici forniti dal consulente geologo dovranno essere adottati dal progettista per i calcoli e le verifiche delle eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico, nonché delle eventuali opere di fondazione. Nelle analisi di stabilità dovranno essere sempre valutate le escursioni di falda.

Ai fini dell'iter urbanistico-edilizio, gli accertamenti e la documentazione predetta, devono essere presentati come di seguito specificato:

- fase 1: Alla presentazione della domanda di permesso a costruire oppure di denuncia di inizio attività dovrà essere fornita la documentazione di seguito elencata:
- a) <u>relazione geologica</u> di cui all'art. 13, con i contenuti dei punti 1a, 1b, 1c, accompagnata da verifica di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche;
- b) per interventi in zone urbanizzate, <u>attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti</u> di cui agli artt. 6 e 15 della presente normativa;
- c) per gli interventi nei quali siano previste nuove superfici impermeabilizzate superiori a 200 mg, stima idrologica

Testi modificati

PUC e dal relativo livello puntuale paesaggistico.

Tuttavia pur interessando aree in cui la roccia è affiorante o subaffiorante con copertura sottile, per quelle porzioni in cui la medesima è in condizioni mediocri, sussiste qualche possibilità che localmente il terreno possa essere interessato da fenomenologie geologicamente negative.

L'applicazione delle norme del D.M. 14/01/08 deve pertanto garantire comunque l'accertamento e la definizione delle problematiche di ordine geologico-geomorfologico e geotecnico, che andranno adeguatamente trattate nella relazione geologica allegata alla domanda di autorizzazione edilizia.

- Gli accertamenti geologici incentrati sull'area di intervento ed estesi a un suo adeguato intorno dovranno contenere, quale standard minimo di definizione delle problematiche, quanto segue:
- 1a) documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico, geomorfologico, idrologico, idrol
- 1b) documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologiche-tecniche diagrammi, stereogrammi strutturali) idonea ad illustrare l'assetto ed il comportamento ipotizzabile del substrato roccioso e dei materiali sciolti nonché i rapporti geometrici con gli interventi previsti; tale assetto potrà essere ricavato da spaccati naturali, trincee o pozzetti esplorativi o da indagini precedenti;
- 1c) per interventi che comportino sbancamenti significativi, con fronti di scavo di altezza superiore a 4 m e/o lunghezza maggiore di 20 m, ancorché gradonati:
- in terreni sciolti, la definizione degli spessori e delle caratteristiche dei materiali di copertura, oltre a quanto prescritto nel paragrafo precedente, dovrà essere determinata mediante prove puntuali (sondaggi, prove penetrometriche, pressiometriche, analisi di laboratorio, indagini geofisiche, etc.); la scelta del metodo o dei metodi di indagine dovrà essere adeguatamente discussa nello studio geologico, in rapporto all'effettiva estensione del volume significativo da parametrizzare, inteso in termini geologici e ai limiti di attendibilità delle correlazioni adottate:
- in terreni rocciosi, si dovranno fornire la classificazione e la parametrizzazione dell'ammasso roccioso effettuate con i metodi di meccanica delle rocce (Barton, Bieniawski, etc.), prestando particolare attenzione all'individuazione di zone alterate a comportamento assimilabile a quello delle rocce sciolte;
- verifica di stabilità dei fronti di scavo temporanei e permanenti.

I parametri geotecnici e geomeccanici forniti dal consulente geologo dovranno essere adottati dal progettista per i calcoli e le verifiche delle eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico, nonché delle eventuali opere di fondazione. Nelle analisi di stabilità dovranno essere sempre valutate le escursioni di falda.

Ai fini dell'iter urbanistico-edilizio, gli accertamenti e la documentazione predetta, devono essere presentati come di seguito specificato:

fase 1: Alla presentazione della domanda di permesso a costruire oppure di denuncia di inizio attività oppure di segnalazione certificata di inizio attività, dovrà essere fornita la documentazione di seguito elencata:

- a) <u>relazione geologica</u> di cui all'art. 13, con i contenuti dei punti 1a, 1b, 1c, accompagnata da verifica di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche;
- b) per interventi in zone urbanizzate, <u>attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti</u> di cui agli artt. 6 e 15 della presente normativa;
- c) stima idrologica di cui agli artt. 9 e 16 della presente normativa;
- d) attestazione di intervento minimo (artt. 8 e 17) in alternativa a punto a);

- di cui agli artt. 9 e 16 della presente normativa;
- d) attestazione di intervento minimo (artt. 8 e 17) in alternativa a punto a);
- e) attestazione di conformità alla normativa dei Piano di Bacino (art. 18).
- fase 2: Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 13 e di seguito elencata:
- a) Relazione geologica e geotecnica di fine lavori, a firma congiunta del progettista delle strutture, del consulente geologico-geotecnico e del direttore dei lavori, contenente una attestazione sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della stabilità delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento.
- b) Documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento

art. 23 Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata (Zone B)

Le aree ricadenti nella tipologia di cui sopra, presentano condizionamenti eliminabili con interventi di piccola o media difficoltà e onerosità.

In tali aree le condizioni geologiche rilevate, in senso lato, non pongono in rilievo fenomeni geologici negativi in atto, ma solo possibili problemi connessi ai rapporti esistenti tra substrato roccioso e coltri o depositi alluvionali o coperture incoerenti o semicoerenti, di spiaggia, nonché difficoltà di ordine geotecnico, pur trovandosi in aree pianeggianti o in debole pendio.

Quanto sopra porta ad inserire questi comparti, in termini di zonizzazione e di normativa geologica di attuazione, tra le aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata (Zone B).

Le problematiche essenziali di tali zone sono legate alla localizzazione in profondità del substrato lapideo della formazione di base e alle caratteristiche geotecniche dei materiali sciolti, per la scelta e dimensionamento delle soluzioni fondazionali.

Dal punto di vista sismico i sedimenti alluvionali e marini con spessori maggiori di 3 m ricadono tra le "zone stabili suscettibili di amplificazione locale" della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, a corredo del presente Piano.

L'applicazione delle presenti norme deve quindi mirare ad accertare i sequenti aspetti:

- A) natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture coerenti e/o semicoerenti superficiali, al fine di determinare le condizioni di equilibrio geomorfologico diffuse e puntuali prima di qualsiasi intervento modificatorio, prevedendone il comportamento nel tempo in rapporto agli interventi in progetto;
- B) natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione del substrato roccioso al fine di accertare preventivamente se e quali accorgimenti tecnici si debbano adottare prima dell'esecuzione dell'intervento al fine di non compromettere l'attuale assetto sotto il profilo geologico-geomorfologico, nonché il regime idrologico ed idrogeologico;
- C) problemi di equilibrio dei versanti, anche se in debole pendenza, in relazione a interventi di qualsiasi tipo caratterizzati da scavi di significativa lunghezza (>15.0 m) se connessi con sbancamenti con fronte notevole (> 5.0 m), ancorché gradonato, con o senza reinterro o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti;
- D) valutazioni relative al livello della falda idrica con particolare riferimento ad opere che possano interferire con la falda stessa; nel caso vengano interessate zone di captazione idrica dal sottosuolo, occorrerà valutare anche l'impatto sulla circolazione idrica sotterranea che possono esercitare eventuali opere di consolidamento (pali, ancoraggi);

Testi modificati

e) attestazione di conformità alla normativa dei Piano di Bacino (art. 18 della presente normativa).

fase 2: Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 13 e di seguito **sinteticamente** elencata:

- a) Relazione geologica e geotecnica di fine lavori, contenente una attestazione sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo.
- b) Documentazione fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell'intervento

art. 23 Aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata (Zone B)

Le aree ricadenti nella tipologia di cui sopra, presentano condizionamenti eliminabili con interventi di piccola o media difficoltà e onerosità.

In tali aree le condizioni geologiche rilevate, in senso lato, non pongono in rilievo fenomeni geologici negativi in atto, ma solo possibili problemi connessi ai rapporti esistenti tra substrato roccioso e coltri o depositi alluvionali o coperture incoerenti o semicoerenti, di spiaggia, nonché difficoltà di ordine geotecnico, pur trovandosi in aree pianeggianti o in debole pendio.

Quanto sopra porta ad inserire questi comparti, in termini di zonizzazione e di normativa geologica di attuazione, tra le <u>aree con suscettività d'uso parzialmente condizionata (Zone B).</u>

Le problematiche essenziali di tali zone sono legate alla localizzazione in profondità del substrato lapideo della formazione di base e alle caratteristiche geotecniche dei materiali sciolti, per la scelta e dimensionamento delle soluzioni fondazionali.

Dal punto di vista sismico i sedimenti alluvionali e marini con spessori maggiori di 3 m ricadono tra le "zone stabili suscettibili di amplificazione locale" della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica, a corredo del presente Piano.

L'applicazione delle presenti norme deve quindi mirare ad accertare i sequenti aspetti:

- A) natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche e idrogeologiche delle coperture coerenti e/o semicoerenti superficiali, al fine di determinare le condizioni di equilibrio geomorfologico diffuse e puntuali prima di qualsiasi intervento modificatorio, prevedendone il comportamento nel tempo in rapporto agli interventi in progetto;
- B) natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione del substrato roccioso al fine di accertare preventivamente se e quali accorgimenti tecnici si debbano adottare prima dell'esecuzione dell'intervento al fine di non compromettere l'attuale assetto sotto il profilo geologico-geomorfologico, nonché il regime idrologico ed idrogeologico;
- C) problemi di equilibrio dei versanti, anche se in debole pendenza, in relazione a interventi di qualsiasi tipo caratterizzati da scavi di significativa lunghezza (>15.0 m) se connessi con sbancamenti con fronte notevole (> 5.0 m), ancorché gradonato, con o senza reinterro o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti;
- D) valutazioni relative al livello della falda idrica con particolare riferimento ad opere che possano interferire con la falda stessa; nel caso vengano interessate zone di captazione idrica dal sottosuolo, occorrerà valutare anche l'impatto sulla circolazione idrica sotterranea che possono esercitare eventuali opere di consolidamento (pali, ancoraggi);

- E) considerazioni relative alla congruità delle opere previste con la normativa dei Piani di Bacino, con particolare riferimento ad interventi previsti nelle zone che presentano problemi legati alla esondabilità dei corsi d'acqua;
- F) per interventi insistenti sulla fascia costiera accertare preventivamente se e con quali accorgimenti siano eseguibili i previsti interventi in relazione all'assetto marino e alla dinamica costiera.
- Gli accertamenti geologici e geotecnici prescritti per l'area oggetto dell'intervento e per un suo intorno, ritenuto significativo, debbono contenere a livello di standard minimo:
- 2a) la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico riferita al substrato roccioso e alle coltri coerenti e semicoerenti di maggior rilievo;
- 2b) la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geomorfologico e idrogeologico, delle caratteristiche geomeccaniche e delle condizioni geotecniche delle coperture incoerenti e semicoerenti, ricostruita con elementi desunti da rilevamenti eseguiti e/o da bibliografia e con eventuale ricorso a prospezioni geognostiche dirette o indirette;
- 2c) la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche) relativa agli accertamenti nell'ambito del volume significativo del terreno interessato dalle opere, oppure spinti al substrato roccioso in posto e non alterato per una profondità non inferiore a 3.0 m.

Tale documentazione dovrà evidenziare il comportamento presumibile e le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche della copertura coerente e semicoerente e di un significativo spessore di substrato roccioso ed i rapporti fra il contesto territoriale (ambiente geologico) e l'intervento previsto.

Gli accertamenti dovranno essere condotti attraverso dati desunti, oltre che da spaccati naturali significativi, anche da prospezioni geognostiche dirette o indirette con saggi diretti o sondaggi meccanici e/o prospezioni geofisiche, con prove geotecniche e geomeccaniche in situ e/o in laboratorio.

La scelta del metodo o dei metodi di indagine dovrà essere adeguatamente discussa nello studio geologico, in rapporto all'effettiva estensione del volume significativo da parametrizzare, inteso in termini geologici, e ai limiti di attendibilità delle correlazioni adottate.

- 2d) per gli interventi che comportino sbancamenti significativi, con fronti di scavo di altezza superiore a 5.0 m e/o lunghezza superiore a 15.0 m, ancorché gradonati dovranno altresì essere svolte:
- verifiche di stabilità dei fronti di scavo temporanei e permanenti.
- I parametri geotecnici e geomeccanici forniti dal consulente geologo dovranno essere adottati dal progettista per i calcoli e le verifiche:
- delle eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico;
- delle eventuali opere di fondazione.

In tutte le analisi di stabilità dovranno essere sempre valutate le escursioni di falda.

Le verifiche di stabilità, applicate ad una o più sezioni del progetto a seconda delle caratteristiche dello stesso, dovranno essere sviluppate con calcoli ed elaborazioni specificamente applicabili e adeguatamente discusse nella relazione geotecnica sulle indagini.

Ai fini dell'iter urbanistico-edilizio, gli accertamenti e la documentazione predetta, devono essere presentati come di seguito specificato:

- fase 1: alla presentazione della domanda di permesso a costruire oppure di denuncia di inizio attività dovrà essere fornita la documentazione di seguito elencata:
- a) <u>relazione geologica</u> di cui all'art. 13, contenente la documentazione di cui ai punti 2a, 2b, 2c e 2d, e la verifica di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche;
- b) per interventi in zone urbanizzate, attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti di

Testi modificati

- E) considerazioni relative alla congruità delle opere previste con la normativa dei Piani di Bacino, con particolare riferimento ad interventi previsti nelle zone che presentano problemi legati alla esondabilità dei corsi d'acqua;
- F) per interventi insistenti sulla fascia costiera accertare preventivamente se e con quali accorgimenti siano eseguibili i previsti interventi in relazione all'assetto marino e alla dinamica costiera.
- Gli accertamenti geologici e geotecnici prescritti per l'area oggetto dell'intervento e per un suo intorno, ritenuto significativo, debbono contenere a livello di standard minimo, quanto seque:
- 2a) la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico riferita al substrato roccioso e alle coltri coerenti e semicoerenti di maggior rilievo;
- 2b) la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geomorfologico e idrogeologico, delle caratteristiche geomeccaniche e delle condizioni geotecniche delle coperture incoerenti e semicoerenti, ricostruita con elementi desunti da rilevamenti eseguiti e/o da bibliografia e con eventuale ricorso a prospezioni geognostiche dirette o indirette;
- 2c) documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologiche-tecniche diagrammi, stereogrammi strutturali) idonea ad illustrare l'assetto ed il comportamento ipotizzabile del substrato roccioso e dei materiali sciolti nonchè i rapporti geometrici con gli interventi previsti.

Tale documentazione dovrà evidenziare il comportamento presumibile e le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche della copertura coerente e semicoerente e di un significativo spessore di substrato roccioso ed i rapporti fra il contesto territoriale (ambiente geologico) e l'intervento previsto.

Gli accertamenti dovranno essere condotti attraverso dati desunti, oltre che da spaccati naturali significativi, trincee e pozzetti esplorativi, anche da prospezioni geognostiche dirette o indirette con saggi diretti o sondaggi meccanici e/o prospezioni geofisiche, con prove geotecniche e geomeccaniche in situ e/o in laboratorio.

La scelta del metodo o dei metodi di indagine dovrà essere adeguatamente discussa nello studio geologico, in rapporto all'effettiva estensione del volume significativo da parametrizzare, inteso in termini geologici, e ai limiti di attendibilità delle correlazioni adottate.

- 2d) per gli interventi che comportino sbancamenti significativi, con fronti di scavo di altezza superiore a 5.0 m e/o lunghezza superiore a 15.0 m, ancorché gradonati dovranno altresì essere svolte:
- verifiche di stabilità dei fronti di scavo temporanei e permanenti.
- I parametri geotecnici e geomeccanici forniti dal consulente geologo dovranno essere adottati dal progettista per i calcoli e le verifiche:
- delle eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico;
- delle eventuali opere di fondazione.

In tutte le analisi di stabilità dovranno essere sempre valutate le escursioni di falda.

Le verifiche di stabilità, applicate ad una o più sezioni del progetto a seconda delle caratteristiche dello stesso, dovranno essere sviluppate con calcoli ed elaborazioni specificamente applicabili e adeguatamente discusse nella relazione **geologica**.

Ai fini dell'iter urbanistico-edilizio, gli accertamenti e la documentazione predetta, devono essere presentati come di seguito specificato:

fase 1: alla presentazione della domanda di permesso a costruire oppure di denuncia di inizio attività oppure di segnalazione certificata di inizio attività, dovrà essere fornita la documentazione di seguito elencata:

- a) <u>relazione geologica</u> di cui all'art. 13, contenente la documentazione di cui ai punti 2a, 2b, 2c e 2d, e la verifica di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche;
- b) per interventi in zone urbanizzate, attestazione sulla compatibilità dell'intervento con i manufatti circostanti di